



4063/16

LA C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E

SEZIONE SESTA CIVILE - 2

ESENTE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott. Stefano PETITTI	- Presidente Rel.	R.G. 6452/2015
Dott. Ippolisto PARZIALE	- Consigliere	Cron. 4063
Dott. Felice MANNA	- Consigliere	Rep.
Dott. Vincenzo CORRENTI	- Consigliere	Ud. 19.2.2016
Dott. Elisa PICARONI	- Consigliere	

ha pronunciato la seguente

equa riparazione

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

Vincenzo, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato Michele Liguori, presso lo studio del quale in Roma, via Gregorio XI n. 13, è elettivamente domiciliato;

- ricorrente -

e

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

- controricorrente -

per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Roma depositato in data 4 novembre 2014 (R.G.V.G. n. 52628/2013).



Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Ritenuto che Vincenzo, con ricorso depositato presso la Corte d'appello di Roma il 28 novembre 2013, chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell'equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile iniziato dinnanzi al Tribunale di Napoli nel marzo 2007 e deciso con sentenza del 15 giugno 2012;

che il consigliere designato rigettava il ricorso sul rilievo che il giudizio aveva avuto una durata inferiore a sei anni;

che avverso questo decreto il proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001;

che la Corte d'appello, in composizione collegiale, rigettava l'opposizione condividendo l'interpretazione del consigliere delegato, in quanto il complesso delle disposizioni rilevanti doveva essere interpretato nel senso che la determinazione della durata ragionevole di un giudizio di primo grado in tre anni vale per il solo caso in cui il giudizio si sia sviluppato in più gradi, mentre il termine di sei anni ha una portata generale e opera in



ogni caso in cui il giudizio presupposto abbia avuto una durata inferiore a sei anni;

che per la cassazione del decreto della Corte d'appello Vincenzo ha proposto ricorso sulla base di un motivo;

che l'intimato Ministero ha resistito con controricorso;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

«[...] Con l'unico motivo (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, par. 1, della CEDU, dell'art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli artt. 111 e 117 Cost., dell'art. 6 del Trattato di Lisbona e dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 89 del 2001) la parte ricorrente sostiene la erroneità della interpretazione data dalla Corte d'appello alla disposizione di cui all'art. 2, comma 2-ter, della legge n. 89 del 2001, atteso che in tal modo si verrebbe a creare un insanabile contrasto con quanto stabilito dal comma 2-bis del medesimo art. 2, a tenore del quale "si considera rispettato il termine ragionevole di cui al



comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità".

Il ricorso appare fondato;

La Corte di cassazione ha infatti avuto modo di affermare il principio per cui "in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'art. 2, comma 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui detto termine si considera comunque rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado" (Cass. n. 23745 del 2014; in senso conforme, Cass. n. 14101 del 2015; Cass. n. 14966 del 2015; Cass. n. 20915 del 2015; Cass. n. 23348 del 2015; Cass. n. 23349 del 2015).

La Corte d'appello di Roma si è, all'evidenza, discostata da tale principio.

Si propone, quindi, la trattazione del ricorso in camera di consiglio perché lo stesso venga ivi accolto»;

che, rilevato che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso, contrariamente a quanto



affermato nella relazione, il Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il relatore;

che il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda alla luce del richiamato principio;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI - 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2016.

Il Presidente estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

21 MAR 2016



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI